

L'estratto che stai consultando fa parte del volume in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di **Wolters Kluwer**

Torna al libro









10 ORGANI E FUNZIONI DI CONTROLLO

Federica Piraino

1. Quadro generale delle funzioni di controllo nelle s.p.a.

Quella del controllo sull'amministrazione è funzione di importanza fondamentale per il regolare funzionamento della società e per il regolare esercizio dell'attività di impresa che ad essa fa capo. Si tratta difatti di funzione finalizzata a verificare che l'amministrazione della società e la gestione dell'impresa sociale vengano condotte in modo corretto e nel rispetto della legge e dello statuto, nonché a verificare l'attendibilità e la veridicità delle diverse informazioni e comunicazioni che gli amministratori forniscono all'interno e all'esterno della società, a tutela degli interessi dei soci, ma anche dei diversi soggetti che con la società si relazionano (c.d. stakeholders).

È anche per tale ragione che nelle società azionarie il controllo sull'amministrazione non è attribuito ai soci, ma demandato ad organi a ciò preposti, investiti di corrispondenti poteri/doveri di natura "funzionale".

In particolare, la disciplina delle società per azioni contempla:

- funzioni di controllo interno (che a loro volta, a seconda del "sistema di amministrazione e controllo" adottato, sono demandate al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo sulla gestione);
- e funzioni o attività di **controllo esterno** (esercitate da revisori contabili, dal tribunale e, per le società quotate, anche dalla Consob).

Più nel dettaglio, gli organi preposti alla funzione di controllo interno sono i seguenti:

Collegio sindacale	È l'organo di controllo nelle società che adottano il "sistema di amministrazione e controllo" c.d.
	"ordinario" o "tradizionale".
	È nominato dall'assemblea ordinaria.
	Vigila sul rispetto della legge, dello statuto e dei
	principi di corretta amministrazione e, in particolare,
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
	amministrativo e contabile della società e sul suo
	concreto funzionamento.
	Lo statuto può attribuire al collegio sindacale anche la
	funzione di controllo contabile, nell'ipotesi in cui la
	società non sia tenuta alla redazione del bilancio
	consolidato e non rientri nel novero delle società che
	fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ai
	sensi dell'art. 2325-bis c.c.
Revisore contabile	Può essere una persona fisica o una società di
	revisione.
	È soggetto esterno alla società, investito della
	funzione di controllo contabile.
	In particolare, vigila sulla tenuta della contabilità,
	sulla corretta contabilizzazione dei fatti di gestione,
	sulla corrispondenza della contabilità ai fatti stessi ed
	esprime un giudizio sul bilancio d'esercizio e
	consolidato.
	Nelle società che adottano il sistema di
	amministrazione e controllo ordinario può essere
	escluso, attribuendo la funzione di controllo contabile
	al collegio sindacale.
	Nelle società che adottano i sistemi di
	amministrazione e controllo dualistico o monistico è
	invece sempre presente.
Consiglio di sorveglianza	È l'organo di controllo interno nelle società che
	adottano il sistema di amministrazione e controllo di
	tipo "dualistico".
	È nominato dall'assemblea ordinaria.
	Ha le medesime funzioni del collegio sindacale, a cui
	si aggiungono una serie di funzioni ulteriori, tra le
	quali spiccano la nomina degli amministratori e
	l'approvazione del bilancio (che nel sistema ordinario sono invece di competenza dell'assemblea ordinaria).
	È sempre affiancato dal revisore o dalla società di
	revisione.
Comitato di controllo interno	È l'organo di controllo interno nelle società che
Contrato di Controllo Interno	adottano il sistema di amministrazione e controllo di
	tipo "monistico".
	È composto da soggetti scelti fra coloro che fanno
	parte del consiglio di amministrazione e a cui non
	siano attribuite deleghe e che non svolgano, anche di
	mero fatto, funzioni attinenti alla gestione
	dell'impresa sociale.
	·
	Vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa
	Vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del
	della società, del sistema di controllo interno e del
	della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua
	della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di
	della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Si occupa altresì dei rapporti col revisore
	della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di
	della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Si occupa altresì dei rapporti col revisore contabile e di ogni altra funzione assegnatagli dal

In un singolare caso, la società aveva adottato una sorta di modello ibrido, collocando il collegio sindacale accanto al consiglio di sorveglianza, ma il Tribunale di Roma ha escluso che tale opzione sia concretamente praticabile, sul rilievo che «Nella disciplina azionaria il sistema dualistico è un sistema alternativo rispetto a quello imperniato sul controllo da parte del collegio sindacale e dunque non può con questo concorrere ovvero prevedere un "coordinamento" tra collegio sindacale e consiglio di sorveglianza» (Trib. Roma 10/12/2010, in *Riv. dir. comm.*, 2012, II, 95).

In questo capitolo ci si occuperà della sola disciplina relativa al collegio sindacale e al revisore contabile, rinviando per la disamina dei profili riguardanti il consiglio di sorveglianza e il comitato di controllo interno al capitolo dedicato ai sistemi alternativi di amministrazione e controllo.

2. Il collegio sindacale

Quando una società per azioni adotta il **sistema ordinario** di amministrazione e controllo, l'**organo di controllo interno** con funzioni di vigilanza sull'amministrazione è, dunque, il **collegio sindacale**.

La riforma delle società di capitali, attuata con D.Lgs. 17/01/2003, n. 6, ha invece sottratto al collegio sindacale l'attività di controllo contabile, oggi demandata ad un revisore o ad una società di revisione esterni. Ma, come anticipato, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale, così riunificando le due funzioni in capo a un organo unico ed escludendo la necessità che si provveda alla nomina separata del revisore esterno.

Pertanto in una s.p.a. che adotti il sistema di amministrazione e controllo di tipo ordinario:

- come regola dispositiva (e, dunque, "di default"), vi saranno due separate funzioni di controllo, affidate al collegio sindacale e, rispettivamente, al revisore o alla società di revisione;
- lo statuto potrà derogare e riunificare le due funzioni in capo al collegio sindacale, escludendo così la nomina del revisore o della società di revisione;

 diversamente dalle s.r.l., non è invece possibile riunificare le due funzioni in capo al revisore o alla società di revisione escludendo la nomina del collegio sindacale.

2.1. Composizione. Nomina. Retribuzione. Requisiti di eleggibilità. Ineleggibilità e decadenza

Composizione del collegio, nomina e requisiti di eleggibilità sono diversamente disciplinati per le società quotate e per quelle non quotate.

Composizione Per quanto riguarda la composizione del collegio, nelle società non quotate è prevista una struttura "semirigida", nel senso che il collegio sindacale costituisce organo pluripersonale e collegiale, composto da tre o da cinque membri effettivi, soci o non soci, secondo quanto stabilito dallo statuto, e da due membri supplenti. L'unica opzione rimessa all'autonomia statutaria, pertanto, è quella di scegliere tra il numero di tre e quello di cinque membri effettivi.

La composizione semirigida di tre o cinque membri effettivi è pacificamente intesa come norma imperativa, non derogabile per via statutaria. Secondo le opinioni più critiche in dottrina, essa finisce quindi per costituire un significativo ostacolo all'efficace svolgimento delle funzioni del collegio sindacale, soprattutto nelle società di grandi dimensioni, dove sarebbe forse stato preferibile lasciare allo statuto la libertà di optare anche per un numero maggiore di sindaci.

Nelle **società quotate**, invece, la cui disciplina è contenuta nel relativo Testo Unico approvato con D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 (di seguito "**T.U.F.**"), lo statuto può determinare liberamente il numero dei sindaci (art. 148 T.U.F.) secondo le necessità dell'impresa sociale, con l'unico vincolo del numero minimo di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Nomina Nelle **società non quotate** i sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'**assemblea ordinaria** (art. 2400 c.c.), che sceglie anche quale, tra i sindaci, assumerà la veste di **presidente** del collegio sindacale (art. 2398 c.c.): i sindaci, pertanto, sono nominati dallo **stesso organo e con le stesse maggioranze con cui vengono nominati gli**

amministratori, di talché "controllati" e "controllori" finiscono per essere espressione dello stesso gruppo di comando.

Lo **statuto** può tuttavia riservare la nomina di uno o più sindaci:

- allo Stato o ad enti pubblici che abbiano partecipazioni nelle società (art. 2449 c.c.);
- ai possessori di strumenti finanziari partecipativi (art. 2351, comma 5, c.c.), ma in questo caso al massimo per un sindaco.

Anche nelle **società quotate** vige la medesima regola generale, ma parzialmente temperata dalla necessità di assicurare una **rappresentanza delle minoranze** (art. 148, comma 2, T.U.F.). A tal proposito è infatti prevista l'adozione del sistema del c.d. "**voto di lista**", attraverso il quale un membro effettivo sia necessariamente espressione dei soci di minoranza, secondo le specifiche modalità operative indicate dalla Consob con proprio regolamento (sul punto v. gli artt. 144-quinquies e 144-sexies del "Regolamento Emittenti", 14/05/1999, n. 11971).

La Suprema Corte (Cass. 13/09/2007, n. 19160, in *Foro it.*, 2008, 859) ha infatti dichiarato l'illegittimità di una clausola statutaria con cui era attribuito al consiglio di amministrazione il diritto di presentare una propria lista di candidati, con possibile integrale copertura dei posti disponibili.

Sotto diverso profilo, poi, nelle quotate è altresì imposto il rispetto dei principi della **rappresentatività di genere** (art. 148, comma 1-bis, T.U.F.).

Retribuzione La stessa assemblea ordinaria determina altresì la retribuzione annuale dei sindaci (ove non prevista dallo statuto) per l'intero periodo di durata del loro ufficio (art. 2402 c.c.). La retribuzione deve essere predeterminata e invariabile affinché sia garantita l'indipendenza dei sindaci stessi.

La giurisprudenza ha ritenuto che, in mancanza di indicazione della misura del compenso, questa debba essere determinata dal giudice ai sensi dell'art. 2233 c.c. (Cass. 10/04/2015, n. 7299, in *Ilsocietario.it*, 05/06/2015; Cass. 27/10/2014, n. 22761, in *Mass. Giust. civ.*, 2014; Cass. 31/05/2008, n. 14640, in *Giur. comm.*, 2010, II, 219; Cass. 16/12/1983, n. 7424, in *Giur. comm.* 1984,

II, 729; Trib. Roma 28/09/2015, n. 19214, in *DeJure*; Trib. Salerno 16/04/2007, in *DeJure*; Trib. Pavia 16/02/1991, in *Giur. mer.*, 1991, 734).

Requisiti soggettivi La libertà della maggioranza assembleare di individuare le persone da preporre all'ufficio di sindaco non è tuttavia illimitata, in quanto occorre tener conto dei diversi requisiti soggettivi che i soggetti nominati devono possedere in base alla disciplina generale di legge e alle eventuali ulteriori previsioni statutarie in argomento.

1) Limiti al cumulo di incarichi Nel contesto dei requisiti soggettivi *lato sensu* intesi, innanzitutto, lo statuto può prevedere limiti al cumulo di incarichi (art. 2399, comma 3, c.c.), al fine di assicurare che i sindaci prestino la propria attività con l'impegno richiesto dalla delicatezza delle funzioni che sono chiamati a svolgere.

Non è un caso, quindi, che tali limiti, nelle società quotate, siano previsti direttamente per legge (art. 148-bis T.U.F.), per essere poi concretamente determinati con disciplina regolamentare della Consob (artt. 144-duodecies e 144-quinquiesdecies, Reg. Emittenti).

A prescindere dalla presenza di previsioni statutarie in tal senso, peraltro, all'atto della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico i sindaci devono in ogni caso rendere noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti in altre società (art. 2400, comma 4, c.c.). Si tratta, per vero, di mero obbligo informativo, finalizzato a mettere in condizione l'assemblea di trarne ogni opportuna valutazione circa l'opportunità di evitare un'eccessiva concentrazione di cariche, ma forse anche, in generale, di avere contezza circa l'effettiva indipendenza dei sindaci.

Nelle società quotate tale obbligo di informazione si estende anche nei confronti della Consob e del pubblico (art. 148-bis T.U.F.).

2) Requisiti di professionalità Sotto il profilo dei requisiti di professionalità in senso stretto, i membri del collegio sindacale devono essere scelti tra soggetti dotati di adeguata competenza professionale.

Prima della riforma del 2003, tutti i sindaci dovevano essere iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della giustizia e oggi tenuto dal

Ministero dell'economia e delle finanze. Il che si legava al fatto che il collegio sindacale era sempre investito anche della funzione di controllo contabile. Ora che la funzione di controllo contabile è invece dislocata, come regola di *default*, in capo al revisore o alla società di revisione, la stessa articolazione dei requisiti di professionalità dei sindaci è stata modificata.

Oggi infatti:

- è sufficiente che uno solo dei sindaci effettivi e uno dei supplenti siano iscritti nel registro dei revisori legali;
- mentre gli **altri** sindaci potranno essere alternativamente:
 - iscritti nel registro dei revisori legali;
 - iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia (cfr. il D.M. 29/12/2004, n. 320, che individua tali figure professionali negli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro);
 - professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche (art. 2397, comma 2, c.c.).

È quindi consentita la nomina di sindaci con qualità professionali diversificate (contabili, economiche, giuridiche, ecc.), così da assicurare che all'interno dell'organo di controllo siano presenti tutte le competenze tecniche necessarie al migliore svolgimento delle funzioni.

Per le **società quotate**:

i requisiti di professionalità sono fissati con regolamento del Ministro della giustizia (art. 148, comma 4, T.U.F.). L'attuale regolamento (D.M. 30/03/2000, n. 162) prevede che solo un sindaco effettivo su tre (o due se il numero dei sindaci effettivi è superiore a tre) e un sindaco supplente debbano essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Per gli altri componenti del collegio non è richiesto analogo requisito, fermo restando il necessario possesso di altri requisiti di professionalità sotto il profilo delle competenze giuridiche e aziendalistiche;

- sono inoltre previsti, a pena di decadenza, specifici requisiti di onorabilità (art. 2, D.M. 30/03/2000 n. 162).
- **3)** Ulteriori requisiti di eleggibilità Ai requisiti di professionalità sopra menzionati si affiancano poi le ulteriori cause di "ineleggibilità" e "decadenza" previste dalla legge, alle quali possono aggiungersi ulteriori "cause di ineleggibilità o decadenza", nonché "cause di incompatibilità" di fonte statutaria.

Quanto alle cause di fonte legale, le stesse sono finalizzate a garantire l'idoneità dei sindaci allo svolgimento delle proprie funzioni, nonché la loro "indipendenza".

Idoneità allo svolgimento delle funzioni => sotto il primo profilo, non possono essere nominati come sindaci coloro che non hanno i requisiti per essere nominati amministratori (art. 2382 c.c.) e segnatamente:

- l'interdetto;
- l'inabilitato;
- il fallito;
- chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Indipendenza => sotto il secondo profilo, non possono essere nominati come sindaci:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della stessa società;
- gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori;
 - delle società da questa controllate;
 - delle società che la controllano;
 - delle società sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o che la controllano o che sono sottoposte a comune controllo:
 - da un rapporto di lavoro;

- da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita;
- ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale idonei a comprometterne l'indipendenza.

Con riferimento a tale ultimo punto, in giurisprudenza è stato ripetutamente precisato che l'incompatibilità in parola «è configurabile non soltanto in presenza di rapporti di lavoro subordinato, ma ogni qualvolta ricorra un legame riguardante lo svolgimento di attività professionali, rese anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, a titolo oneroso e con carattere non saltuario né occasionale» (Cass. 28/03/2013, n. 7902, in *Riv. dott. comm.*, 2013, 411; nonché Cass. 08/05/2015, n. 9392, in *Società*, 2015, 1034; Cass. 09/05/2008, n. 11554 in *Foro it.*, 2009, I, 2175; Cass. 11/07/2008, n. 19325, in *Mass. Giust. civ.*, 2008; Trib. Milano 22/11/2006, n. 12753, in *Dir. prat. soc.*, 2007, 76; Trib. Milano 19/01/2000, in *Società*, 2000, 1133; Trib. Treviso 18/05/1998, in *Società*, 1998, 1069; App. Bologna 09/03/1995, in *Vita not.*, 1996, 326; Trib. Milano 28/05/1990, in *Giur. it.*, 1990, I, 809).

Ed ancora, è stato precisato che la causa di ineleggibilità dovuta all'esistenza di un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita «non sussiste solo nel caso di un contratto di durata formalmente stipulato tra il professionista e la società, ma anche nel caso di una pluralità di incarichi che, seppur formalmente distinti, configurino un legame stabile di clientela» e ciò in coerenza con la *ratio* della norma (di recente Trib. Padova 03/03/2017, n. 597, in *Guida dir.*, 2017, 26, 88; nonché, tra le altre, Cass. 09/05/2008, n. 11554 in *Foro it.*, 2009, I, 2175).

Altra pronuncia di merito ha ritenuto sussistere la causa di ineleggibilità in questione nella circostanza che il sindaco era amministratore dello studio che prestava consulenza alla società (Trib. Bologna 17/01/2017, in *DeJure*).

A tal proposito, ma così enunciando un criterio di carattere generale, la Suprema Corte ha precisato che l'art. 2399, comma 1, lett. c), c.c., impone al giudice di merito di verificare non solo se il controllore sia direttamente coinvolto nell'attività da controllare, ma anche che essa non riguardi piuttosto un socio o un associato del sindaco, essendo in tal caso «legittimo confrontare i ricavi derivanti al sindaco dal rapporto di collaborazione, in ragione della sua

posizione nella compagine associativa, e il compenso conseguente alle sue funzioni di controllo; e concludere che l'indipendenza del controllore è messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale» (Cass. 08/05/2015, n. 9392, in *Società*, 2015, 1034).

Altra pronuncia di merito ha a sua volta escluso che integrino causa di ineleggibilità e decadenza le prestazioni professionali svolte a favore della società da un collaboratore di studio del presidente del collegio sindacale, sempre sul rilievo che la valutazione andrebbe effettuata avendo riguardo alla effettiva e concreta situazione di incompatibilità (Trib. Milano 22/11/2006, n. 12753, in *Dir. prat. soc.*, 2007, 16, 76).

Ed ancora, secondo la Cassazione, l'art. 2399 c.c. «non è limitabile ai soli casi in cui tale soggetto rediga personalmente i documenti contabili, ma è estendibile anche ai casi in cui il suo coinvolgimento riguardi, in veste di revisore contabile, la supervisione della predisposizione della contabilità sociale» (Cass. 01/03/2016, n. 4069, in *DeJure*).

Ineleggibilità e decadenza Le cause di ineleggibilità operano anche come cause di decadenza. Esse pertanto:

- ove siano preesistenti alla nomina, si pongono come condizioni ostative di quest'ultima (determinando quindi la nullità e/o l'inefficacia, ex tunc, della nomina che fosse comunque effettuata in violazione del divieto);
- ove sopraggiungano all'assunzione della carica, comportano la sua cessazione con efficacia ex nunc.

La **decadenza** naturalmente opera non solo per il caso in cui sopravvengano situazioni che radicano i presupposti di una "causa di ineleggibilità", ma **anche** a **fronte della perdita di uno qualsiasi degli altri requisiti soggettivi**. Sicché sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco anche:

 la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale; la perdita di uno qualunque degli altri requisiti professionali sopra rammentati.

Decadenze c.d. "sanzionatorie" A tali ipotesi di decadenza la legge ne aggiunge di ulteriori, note come decadenze di tipo "sanzionatorio". In particolare, il sindaco decade dall'ufficio se, senza giustificato motivo:

- non partecipa alle assemblee;
- non partecipa, durante un esercizio sociale, a due riunioni del collegio sindacale:
- non partecipa, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.

FOCUS

LA GIURISPRUDENZA SULLA DECADENZA

Sono numerose le pronunce intervenute sul tema della decadenza. Data la delicatezza e la rilevanza pratica del tema, è quindi opportuno riportare qui di seguito una breve sintesi delle principali prese di posizione registrabili in argomento.

Innanzitutto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che le cause di ineleggibilità e di decadenza operano "automaticamente", con la conseguenza che, ove fosse nominato sindaco un soggetto non in possesso dei necessari requisiti, lo stesso non assumerebbe efficacemente la carica, sicché, non avendo «mai ricoperto la carica di sindaco», non potrebbe nei suoi confronti esercitarsi l'azione di responsabilità *ex* art. 146 l. fall. (Cass. 23/10/2014 n. 22575, in *Giur. comm.*, 2015, II, 957; ma v. già anche Cass. 09/05/2008, n. 11554 in *Foro it.*, 2009, I, 2175).

In senso diverso, è stato invece sostenuto che «la ricorrenza di una delle cause di ineleggibilità non esonera da responsabilità i sindaci che, senza dichiarare tale causa, abbiano accettato la carica e l'abbiano mantenuta per la durata dell'incarico» (Trib. Catania 05/11/1999, in *Giur. comm.*, 2001, II, 510).

Quanto poi alla decadenza per mancata partecipazione alle riunioni degli organi sociali, è stato ritenuto che la stessa, avendo carattere sanzionatorio,

operi automaticamente *ex lege* e, dunque, senza che, a tal fine, sia necessaria una delibera assembleare, la quale avrebbe quindi solo natura di accertamento dichiarativo (Trib. Genova 27/04/1995 in *Società*, 1995, 1605).

Tuttavia, è stato pure sostenuto che «la tesi giurisprudenziale e dottrinale secondo cui il verificarsi della decadenza produce un effetto *ipso iure* non esclude una necessaria attività di accertamento, sia pure dichiarativa, da parte degli organi sociali propedeutica all'iscrizione e pubblicazione della cessazione dalla carica da cui discende la sua opponibilità ai terzi» (Trib. Genova 19/07/1993, in *Giur. it.*, 1994, I, 327).

In ogni caso la decadenza non opera quando l'adunanza dei soci sia mancata, come nel caso di assemblea di prima convocazione andata deserta (Cass. 07/03/1992 n. 2764, in *Mass. Giust. civ.*, 1992).

Resta salva l'assenza per giustificato motivo, che non provoca decadenza (art. 2404 c.c.).

Più nel dettaglio, è stato precisato che non costituisce assenza ingiustificata la mancata enunciazione nei verbali del motivo dell'assenza quando risulta che vi sia stata comunque una valutazione della giustificabilità della stessa (Trib. Genova 19/07/1993, in *Giur. it.*, 1994, I, 327).

2.2. Altre cause di cessazione dall'ufficio

La decadenza è una delle possibili cause di cessazione dall'ufficio. Altre cause di cessazione sono la morte, la scadenza del termine di durata della carica, la rinuncia (c.d. "dimissioni") e la revoca.

Sindaci supplenti Al fine di assicurare la continuità della funzione di controllo, in caso di morte, rinunzia o decadenza, l'art. 2401 c.c. predispone un meccanismo di sostituzione automatica dei sindaci, prevedendo che subentrino i sindaci supplenti, in ordine di età. I supplenti restano in carica fino all'assemblea successiva, che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti necessari per l'integrazione del collegio (art. 2401, comma 1, c.c.).

Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dal sindaco più anziano fino alla successiva assemblea (art. 2401, comma 2, c.c.).

Qualora con i sindaci supplenti non si completi il collegio sindacale, gli amministratori devono invece convocare l'assemblea affinché provveda all'integrazione del collegio medesimo (art. 2401, comma 3, c.c.).

Lo stesso meccanismo, dunque, non si applica:

- in caso di scadenza del termine, giacché la scadenza investe contemporaneamente l'intero collegio;
- né in caso di revoca, poiché in tal caso l'assemblea potrebbe provvedere contestualmente alla nomina dei sostituti, che peraltro subentrerebbero solo dopo che la revoca abbia acquistato efficacia con l'approvazione giudiziaria, di cui si dirà più avanti.

Scadenza del termine Per quanto riguarda la durata dell'incarico, i sindaci, come gli amministratori, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Tuttavia, la cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui il collegio è stato ricostituito, secondo il principio della c.d. "*prorogatio*" (previsto espressamente dall'art. 2400, comma 1, c.c.).

Rinuncia Tra le cause di cessazione, quella che ha sollevato e solleva maggiori questioni sul piano interpretativo, con ogni conseguente ripercussione pratica, è la "rinuncia".

Ciò che si può considerare pacifico è che la rinuncia è **negozio giuridico unilaterale recettizio**, che produce effetto dal momento in cui viene a conoscenza degli amministratori, **senza alcuna necessità che** le dimissioni così rassegnate **debbano essere** in qualche modo **accettate** da parte dell'assemblea dei soci (Cass. 09/10/1986, in *Mass. Giust. civ.*, 1986).

Quanto al momento (e alle condizioni) di efficacia della rinuncia, tuttavia, si pongono una serie di interrogativi, cui la giurisprudenza è stata chiamata più volte a rispondere.

A tal proposito, occorre distinguere a seconda che le dimissioni siano rassegnate da un numero di sindaci tali per cui con i supplenti si riesca o non si riesca a completare il collegio:

- con riguardo al primo caso:
 - la Suprema Corte ed alcune corti di merito hanno precisato che «l'efficacia delle dimissioni di un componente del collegio sindacale non consegue immediatamente a tale atto, ma è operativa, ai sensi dell'art. 2401 c.c., con la comunicazione al sindaco supplente del suo subingresso nella carica» (Cass. 04/05/2012, n. 6788, in Mass. Giust. civ., 2012, 563; in tal senso anche Trib. Catania 13/11/2014, in Il Caso, 2014; Trib. Roma 28/07/2014, in DeJure);
- con riguardo invece al secondo caso:
 - secondo alcune pronunce e una parte della dottrina, si applicherebbe per analogia il regime di *prorogatio* previsto dall'art. 2385, comma 1, c.c. per gli amministratori, sicché i sindaci dimissionari rimarrebbero in carica sino alla ricostituzione del collegio (così Cass. 12/04/2017, n. 9416, in *DeJure*; Cass. 18/01/2005, n. 941, in *Giust. civ.*, 2006, 2, I, 445; Cass. 09/10/1986, n. 5928, in *Dir. fall.*, 1987, II, 422; Trib. Roma 28/07/2014, in *DeJure*, relativa a un caso di dimissioni contestuali da parte di tutti i sindaci; TAR Roma (Lazio) 05/05/2011, n. 3885, in *Foro amm. TAR*, 2011, 1585);
 - in senso contrario si sono pronunciate invece altre corti di merito ed altra parte della dottrina, sul rilievo che per il collegio sindacale la legge avrebbe operato una scelta selettiva, prevedendo espressamente il regime della prorogatio con esclusivo e isolato riferimento al caso di cessazione dalla carica per scadenza del termine (Trib. Bari 02/02/2013, in Giur. comm., 2014, II, 689; Trib. Milano 02/08/2010, in Giur. comm., 2012, II, 171, secondo cui la diversità di trattamento normativo si giustificherebbe per il fatto che «Se non è ipotizzabile una vacatio, anche breve, dell'organo amministrativo, titolare dei poteri di gestione e quindi della vita operativa della

società, è invece ammissibile una *vacatio* dell'organo di controllo, che non è chiamato ad un impegno quotidiano e ad una costante presenza fisica»; Trib. Napoli 15/10/2009, in *Foro it.*, 2010, I, 1965).

Revoca A differenza degli amministratori, i sindaci possono essere **revocati** soltanto **per giusta causa** e la relativa deliberazione assembleare è soggetta ad **approvazione del tribunale**, che provvede con decreto, sentito l'interessato (art. 2400, comma 2, c.c.).

La ragione del diverso regime è dovuta alla volontà del legislatore di garantire l'indipendenza dei sindaci nell'esercizio delle loro funzioni: una possibilità di revoca *ad nutum* da parte dell'assemblea li avrebbe posti in una condizione di soggezione rispetto alla compagine sociale, dal cui arbitrio sarebbe dipesa la loro permanenza in carica, e avrebbe messo nel contempo i soci in condizione di liberarsi agevolmente di sindaci ritenuti eccessivamente "solerti".

Come rilevato in giurisprudenza, il provvedimento giudiziale di approvazione della deliberazione di revoca dei sindaci è «atto di volontaria giurisdizione, costituente la fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione dell'effetto della revoca. Tale deliberazione costituisce il presupposto dell'eventuale successivo giudizio d'impugnazione in sede contenziosa, ai sensi dell'art. 2377 ss. c.c., con la conseguenza che il decreto con il quale la corte d'appello abbia respinto il reclamo avverso il provvedimento del tribunale emesso *ex* art. 2400 c.c., operando solo sul piano processuale, non ha natura di pronuncia irrevocabile sul diritto soggettivo del sindaco all'esercizio delle sue funzioni e non può, pertanto, essere impugnato con ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.» (Cass. 20/02/2015, n. 3449, in *DeJure*; Cass. 04/09/2012, n. 14778, in *Mass. Giust. civ.*, 2012; Cass. 10/07/1999, n. 7264, in *Mass. Giust. civ.*, 1999; App. Milano 08/11/1996, in *Società*, 1997, 547).

In giurisprudenza è stato altresì precisato che «la deliberazione con la quale l'assemblea di una società per azioni autorizzi l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i sindaci, anche se adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale, non determina la revoca automatica dei sindaci dalla carica e non ne implica la immediata sostituzione, non essendo applicabile in tal caso quanto dispone l'art. 2393 comma 3 (ora quarto), c.c.

nell'ipotesi di deliberazione volta all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori» (Cass. 12/12/2005, n. 27389, in *Mass. Giust. civ.*, 2005; Trib. Rimini 24/09/2002, in *Giur. it.*, 2003, 302; Trib. Roma 17/01/1997, in *Società*, 1997, 453).

Quanto alle possibili ipotesi di "giusta causa" emerse in giurisprudenza, si segnalano quella del sindaco sottoposto a misura cautelare personale (Trib. Milano 29/04/2009, in *Giur. comm.*, 2010, II, 150, sul rilievo che si tratterebbe di «circostanza idonea a pregiudicare l'affidabilità che deve contraddistinguere la persona del sindaco sul piano tecnico e sul piano dell'immagine che egli concorre a dare della trasparenza e della correttezza della gestione sociale») e quella dovuta alla situazione di accesa conflittualità generatasi con l'organo gestorio della società (Trib. Palermo 10/07/2013, in www.ilsole24ore.com).

Al contrario, è stato affermato che non costituisce giusta causa «la modifica, nello statuto societario, dell'attribuzione del potere di nomina di tale organo a un diverso socio pubblico (Regione invece che Comune): l'organo di controllo amministrativo e contabile, infatti, non è chiamato ad attuare programmi e a realizzare obiettivi definiti dall'organo politico e non sono ravvisabili, pertanto, esigenze di coesione con quest'ultimo. L'art. 2400, comma 2, c.c. è posto a presidio dell'indipendenza dei sindaci, con la conseguenza che la revoca, per giusta causa, è possibile solo in presenza di comportamenti dei sindaci che abbiano violato i doveri, o di lunga inattività, o di dissidi con la società» (Trib. Napoli 07/08/2015, in *DeJure*).

La revoca è di competenza dell'assemblea ordinaria, salvo per i sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici, i quali possono essere revocati solo dall'ente che li ha nominati (art. 2449, comma 2, c.c.).

Della nomina e della cessazione dei sindaci (sia essa dovuta a morte, rinunzia, decadenza, scadenza o revoca) deve essere data adeguata **pubblicità** mediante iscrizione, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

L'iscrizione naturalmente ha solo efficacia dichiarativa e non anche costitutiva, sicché non è necessaria ai fini della prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e della sua accettazione (Cass. 21/01/2015, n. 1042, in *DeJure*).

2.3. Funzioni di controllo. Doveri e poteri

Dovere generale di vigilanza La funzione principale del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2403 c.c., è di vigilare «sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento».

Si tratta, dunque, di un'attività di "vigilanza", la quale pertanto:

- da un lato, deve essere svolta in modo non saltuario e intermittente, ma permanente e continuativo, senza interruzioni o menomazioni (Trib. Roma 27/07/2014, in *Il Caso*, 2015);
- dall'altro, però, fatti salvi i singoli specifici atti di controllo previsti dalla legge, costituisce forma tipica di controllo globale e sintetico, le cui modalità di esercizio sono rimesse alla discrezionalità tecnica del collegio (al quale è quindi demandata anche la valutazione delle circostanze in presenza delle quali si renda eventualmente necessario procedere con controlli più serrati e a contenuto più analitico).

L'attività di vigilanza è rivolta sia all'operato degli amministratori, sia all'attività dell'assemblea, essendo potere-dovere dei sindaci intervenire nelle adunanze e impugnare le deliberazioni ritenute invalide.

FOCUS

LA GIURISPRUDENZA SUL CONTROLLO DEL COLLEGIO SINDACALE

L'ampia autonomia attribuita ai sindaci nell'esercizio delle proprie funzioni ha sollevato dubbi interpretativi in dottrina e giurisprudenza sulla natura dell'attività di controllo ad essi demandata. Il che ha determinato il formarsi di una nutrita giurisprudenza, di cui è opportuno sinteticamente dare conto.

Innanzitutto, è stato affermato che i sindaci non possono limitarsi ad esercitare una verifica della legittimità formale dell'operato degli

amministratori assumendo passivamente le informazioni che gli amministratori medesimi forniscono loro, ma devono effettuare anche un vaglio sulla attendibilità di tali informazioni ed attivarsi per colmare il deficit informativo che dovessero riscontrare (cfr. in tal senso, tra tantissime, la recente pronuncia di Cass. 29/12/2017, n. 31204, in *Foro it.*, 2018, 1292, secondo cui i doveri di vigilanza dei sindaci impongono «... di ricercare adeguate informazioni, non potendosi ritenere esonerati da responsabilità verso i creditori sociali gli amministratori e i sindaci che abbiano accolto passivamente il deficit informativo»).

Ed ancora, sempre nella medesima prospettiva, è stato anche statuito che «i soli ammonimenti rivolti al consiglio di amministrazione, non seguiti, in presenza dell'atteggiamento dilatorio tenuto dall'organo amministrativo, dall'esercizio dei poteri ad essi attribuiti dalla legge, non valgono ad escludere la responsabilità dei sindaci per non essersi adoperati, come era loro dovere, per far cessare la condotta pregiudizievole per le società e per i creditori tenuta dagli amministratori» (Trib. Roma 28/12/2017, in *DeJure*; ed ancora Trib. Roma 03/10/2017, n. 18611, secondo cui «La mancata adozione da parte dei membri del collegio sindacale dei rimedi previsti dall'ordinamento per impedire il protrarsi della condotta illecita dell'amministratore della società, deve ritenersi determinante nella causazione del danno derivato dalla illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa, con la conseguenza che essi devono essere ritenuti obbligati in solido al suo risarcimento nell'intera misura del suo ammontare»).

Il controllo dei sindaci ha, dunque, carattere **sostanziale** e non già meramente formale (Trib. Roma 03/11/2011, in *Il Caso*, 2012).

Un'ipotesi in cui ricorre con una certa frequenza la necessità di valutare la presenza o meno dei presupposti per radicare una responsabilità dei sindaci per violazione dei propri doveri è quella che si verifica a seguito del fallimento della società, ove possa affermarsi che gli amministratori abbiano violato obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale o non abbiano con la necessaria tempestività rilevato le perdite subite dalla società e adottato tutti i necessari e conseguenti comportamenti, così determinando un aggravamento del dissesto. In questi casi, invero, si pone la questione di

verificare se i sindaci stessi, ove avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica, avrebbero o meno potuto supplire alle mancanze degli amministratori ed impedire essi stessi quell'aggravamento del dissesto che il sistema vuole in ogni caso scongiurare (tra numerosissime pronunce v. ad es. Trib. Napoli Nord 05/05/2016, n. 1143, in *Riv. dott. comm.*, 2016, 454; Corte Con. Lombardia 10/07/2009, n. 476, in *Riv. Corte conti*, 2009, 151).

La Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità dei sindaci per omesso controllo può ravvisarsi a prescindere dal fatto che la loro condotta sia stata o meno la causa immediata e diretta del fallimento della società (Cass. 14/10/2013, n. 23233, in Mass. Giust. civ., 2013; Cass. 27/05/2013, n. 13081, in Riv. not., 2014, 347). Nella specie, in palese violazione dei doveri di vigilanza su di essi gravanti, i sindaci non avevano tempestivamente rilevato le irregolarità compiute dagli amministratori in sede di predisposizione del bilancio, determinando così un grave ritardo nella dichiarazione di fallimento della società, con conseguente aggravamento del dissesto conseguito, per effetto dell'aumentato ammontare degli interessi, al ritardo con cui era poi stato dichiarato il fallimento. La pronuncia in questione evidenzia come la formulazione di rilievi critici su poste di bilancio palesemente ingiustificate ed il conseguente esercizio dei poteri di sollecitazione o sostitutivi dell'organo di controllo avrebbero potuto condurre ad una più sollecita dichiarazione di fallimento. In altri termini, ad avviso della Suprema Corte, «l'esistenza di una causa del dissesto non addebitabile ad amministratore e sindaci non escludeva, comunque, la loro responsabilità per l'aggravamento del dissesto». Se ne deduce, ancora una volta, che i sindaci non possono limitarsi ad esercitare un mero controllo formale sull'operato degli amministratori.

Nella medesima prospettiva, è stato quindi anche affermato che, al fine di escludere eventuali responsabilità per omesso controllo, i sindaci debbano effettuare un accertamento avente ad oggetto il contenuto sostanziale dell'operato dell'organo di gestione, verificando «che le scelte discrezionali degli amministratori non travalichino i limiti della buona amministrazione» (Cass. 27/05/2013, n. 13081, in *Riv. not.*, 2014, 347), non siano viziate per violazione delle norme e dei principi relativi alle operazioni con "parti correlate" o al "conflitto di interessi" o per essere state compiute travalicando l'oggetto sociale (Cass. 07/03/2018, n. 5357, in *Mass. Giust. civ.*, 2018, relativa

a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Ed ancora, è stato sostenuto che il loro compito non può limitarsi alla verifica che gli amministratori ottemperino ai singoli specifici adempimenti posti dalla legge a loro carico, ma deve estendersi alla più generale verifica che l'attività di amministrazione sia esercitata nell'interesse della società «secondo parametri di diligenza commisurati alla natura dell'attività svolta e all'oggetto sociale» (Cass. 04/05/2012, n. 6788, in *Mass. Giust. civ.*, 2012; v. anche Cass. 11/07/2008, n. 19235, in *Mass. Giust. civ.*, 2008).

Ed ancora, con riferimento a società esercente attività bancaria, la S.C. ha recentemente ribadito che «Alla luce delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008 nonché delle circolari numero 229 del 21 aprile 1999 e numero 263 del 27 dicembre 2006 emanate dalla Banca d'Italia, con cui sono state espressamente individuate ed elencate le funzioni di controllo e vigilanza gravanti sui componenti i collegi sindacali delle banche, si delinea un sistema di responsabilità che coinvolge non solo tutti i livelli decisionali dell'intermediario creditizio, ma anche il collegio sindacale tenuto al controllo della legittimità e della correttezza di tutte le delibere del consiglio di amministrazione per verificare sia il rispetto degli obblighi previsti ope legis a carico degli amministratori, sia l'adempimento da parte di questi ultimi dei generali obblighi legali ex art. 2392, comma 1, c.c., di diligente gestione aziendale nell'interesse sociale», con l'ulteriore precisazione che «I sindaci sono tenuti a verificare con continuità, senza limitarsi ad un'"alta vigilanza" meramente formale, l'operato degli amministratori, affinché costoro, nell'organizzare ciascuna area della struttura aziendale, agiscano con competenza e nel rispetto delle procedure di gestione dei controlli interni» (Cass. 22/01/2018, n. 1529, in *DeJure*; Cass. 28/08/2017, n. 20437, in *DeJure*). Nella medesima prospettiva, è stato quindi affermato che il collegio sindacale deve esercitare una sorveglianza di tipo sostanziale sugli atti di gestione, sulle procedure, che passa anche attraverso la valutazione dell'efficienza e della idoneità del sistema di controlli interni, per identificare e monitorare eventuali disfunzioni, anomalie o carenze nell'operatività della banca (App. Venezia

22/03/2018, in *DeJure*; App. Roma 28/07/2017, n. 5176, in *DeJure*; Cons. Stato 03/09/2014, n. 4484, in *DeJure*).

Tutto ciò ben può tradursi quindi anche nella possibilità che i sindaci segnalino agli amministratori e all'assemblea fatti e comportamenti che, a loro avviso, siano manifestazione di una linea di gestione imprudente o non avveduta. Fermo restando, in ogni caso, che il collegio sindacale non potrebbe spingersi fino al punto di valutare l'opportunità e la convenienza delle scelte gestionali, che restano di competenza esclusiva degli amministratori: in tale ordine di idee, è stato affermato che il controllo dei sindaci è un controllo di legalità sostanziale sull'operato degli amministratori, che non travalica mai in un controllo di merito sulle scelte imprenditoriali di questi ultimi (tra tantissime, Trib. Como 27/04/2016, in *DeJure*; Trib. Milano 16/04/1992, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1995, 1477; Corte Con. Lombardia 10/07/2009, n. 476, in *Riv. Corte conti*, 2009, 151).

Doveri a contenuto specifico Alla funzione generale di «controllo sull'osservanza della legge e dello statuto», nel senso di un controllo di "legalità" dell'azione amministrativa qui *lato sensu* intesa, possono poi essere ascritti ulteriori doveri **a contenuto specifico** che del pari la legge pone a carico dei sindaci.

Alcuni di esse possono essere qualificati come doveri che i sindaci sono chiamati ad adempiere **in via sostitutiva** rispetto agli amministratori, per il caso di loro cessazione o per il caso di loro omissioni e così, segnatamente:

- l'obbligo di provvedere all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione degli amministratori (art. 2385, comma 3, c.c.), che si giustifica proprio perché opera al venir meno degli amministratori (ma che, per vero, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui siano cessati uno o più amministratori e non la loro totalità);
- l'obbligo di provvedere alla convocazione dell'assemblea in tutti i casi in cui la stessa sia obbligatoria e gli amministratori non vi abbiano provveduto (art. 2406, comma 1, c.c.);
- l'obbligo di presentare per la società le istanze di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese (la legge parla genericamente di "pubblicazioni") prescritte dalla legge in tutti i casi in cui la pubblicazione

sia **obbligatoria e**, del pari, **gli amministratori non vi abbiano provveduto** (art. 2406, comma 1, c.c.).

Altri doveri si sostanziano nel compimento di atti che si collocano come fasi che vanno a completare un più ampio *iter* procedimentale che ruota attorno a una deliberazione degli amministratori, la cui adozione è quindi eccezionalmente subordinata allo svolgimento di un ruolo specifico da parte dei sindaci. Segnatamente, il collegio sindacale deve:

- approvare la deliberazione di sostituzione degli amministratori ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c., ovverosia la deliberazione con la quale, laddove, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più amministratori ma non la maggioranza di essi, gli altri provvedono a sostituirli (c.d. "cooptazione") senza necessità di convocare a tal fine un'apposita assemblea (i nuovi nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea, che potrà confermarli o nominarne degli altri);
- esprimere parere sul compenso degli amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389, comma 3, c.c.), trattandosi di compenso deliberato non dall'assemblea, ma dal consiglio di amministrazione.

Doveri afferenti a profili contabili Con una soluzione che parte della dottrina ha ritenuto non del tutto coerente rispetto alla scelta di fondo (operata, come si è detto, con la riforma del 2003) di affidare il controllo contabile al revisore esterno invece che al collegio sindacale, in capo a quest'ultimo sono state comunque conservate alcune specifiche **mansioni** che, a stretto rigore, avrebbero a che fare con funzioni di **controllo contabile**. In particolare, il collegio sindacale è tenuto a:

- redigere una propria relazione sul bilancio d'esercizio predisposto dagli amministratori, riferendo all'assemblea sui risultati di esercizio e sull'attività svolta in adempimento ai propri doveri, con osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione (art. 2429, comma 2, c.c.);
- esprimere il consenso all'iscrizione nell'attivo di bilancio di alcuni costi aventi utilità pluriennale e dell'avviamento (art. 2426, comma 1, nn. 5 e 6, c.c.);

- esprimere il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni nel caso di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione (art. 2441, comma 6, c.c.);
- esprimere osservazioni sulla situazione patrimoniale presentata all'assemblea dagli amministratori in caso di riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c.;
- attestare il rispetto dei limiti all'emissione di obbligazioni (art. 2412, comma 1, c.c.);
- esprimere parere, insieme al soggetto incaricato della revisione legale, sul valore di liquidazione delle azioni determinato dagli amministratori in caso di recesso di un socio (art. 2437-ter, comma 2, c.c.);
- predisporre la relazione al bilancio finale di liquidazione (art. 2492, comma 2, c.c.).

Dovere di assistere alle riunioni degli altri organi sociali Alle funzioni specificatamente attribuite al collegio sindacale dalla legge, va aggiunto il dovere dei sindaci di assistere alle riunioni assembleari, alle adunanze del consiglio di amministrazione e a quelle del comitato esecutivo (art. 2405 c.c.), quali attività strumentali alla funzione di controllo.

Poteri I poteri attribuiti ai sindaci sono enunciati dall'art. 2403-bis c.c.

Tra questi, il principale è quello di (poter) procedere, in qualsiasi momento, ed anche individualmente, ad **atti di ispezione e di controllo**.

Inoltre, i sindaci possono **chiedere agli amministratori notizie** sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con riferimento a società controllate.

Previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, il collegio può altresì **convocare l'assemblea** qualora, nell'espletamento del proprio incarico, ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia l'urgenza di provvedere (art. 2406, comma 2, c.c.).

2.4. Regole di funzionamento del collegio

Quanto al **funzionamento del collegio**, è previsto che lo stesso debba riunirsi almeno una volta ogni novanta giorni, eventualmente anche utilizzando mezzi di telecomunicazione, se consentito dallo statuto (art. 2404, comma 1, c.c.).

Il collegio è **regolarmente costituito** con la presenza della **maggioranza** dei sindaci e **delibera** a **maggioranza assoluta** dei presenti (art. 2404, comma 4, c.c.).

Delle riunioni viene redatto apposito **verbale**, che viene quindi trascritto nel **libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale** e sottoscritto da tutti i membri intervenuti (art. 2404, comma 3, c.c.).

Qualora un **sindaco** sia **dissenziente** rispetto alle deliberazioni adottate, ha il diritto di far **iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso** (art. 2404, comma 4, c.c.). Il che serve anche al fine di limitare la propria responsabilità in ordine a decisioni assunte dal collegio a maggioranza e che il sindaco dissenziente dovesse reputare per qualsiasi ragione viziate o non corrette.

Diversamente dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione, per il collegio sindacale il codice non prevede espressamente l'impugnabilità delle relative deliberazioni. Una recente giurisprudenza ha tuttavia affermato che «il principio generale di sindacabilità e, dunque, di impugnabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali per contrarietà alla legge o all'atto costitutivo è applicabile anche alle delibere del collegio sindacale» (Trib. Milano 23/04/2018, in *DeJure*).

2.5. Le denunce ex artt. 2408 e 2409 c.c. e alla Consob

La denuncia ex art. 2408 c.c. Una specifica attività di controllo da parte dei sindaci può essere anche sollecitata dai soci i quali possono "denunciare" al collegio sindacale i fatti che ritengano "censurabili" (art. 2408 c.c.).

A tale proposito, la norma distingue a seconda che la denuncia sia fatta da soci che detengano partecipazioni al disotto o al di sopra di una determinata soglia, così modulando i doveri cui il collegio sindacale deve adempiere a fronte della denuncia ricevuta.

La **soglia** in questione è diversa, a seconda che si tratti di società "chiuse" o "aperte" (ovverosia che "fanno ricorso al mercato del capitale di rischio):

- per le società chiuse: la soglia è il ventesimo del capitale sociale;
- per le società **aperte**: la soglia è un **cinquantesimo** del capitale sociale.

In entrambi i casi la soglia può essere raggiunta da uno o **anche da più soci**, che potrebbero presentare la denuncia **congiuntamente**.

Lo **statuto può derogare** alle percentuali di legge, **abbassandole**. Non è invece ammessa una deroga al rialzo. In altri termini, l'autonomia statutaria può essere esercitata nella direzione di favorire l'iniziativa dei soci, non anche nel senso di sacrificarla e limitarla.

Ebbene:

- ove la denuncia sia presentata da soci che detengono partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia, il collegio sindacale ha solo l'obbligo di tenerne conto nella relazione all'assemblea: il che non significa, peraltro, che il collegio sindacale debba necessariamente limitarsi a darne notizia nella relazione all'assemblea, ma solo che ciò costituisce contenuto minimale dei doveri del collegio a fronte della denuncia ricevuta, fermo restando che il collegio sindacale trarrà dalla denuncia ogni opportuno spunto per l'esercizio dei propri doveri di controllo, tutte le volte che i fatti denunciati dovessero apparire tali da giustificare il proprio intervento o da suggerire lo svolgimento di un'attività di indagine;
- ove la denuncia sia presentata da soci che detengono partecipazioni pari
 o superiori alla soglia, invece, il collegio sindacale deve:
 - indagare senza ritardo sui fatti denunciati (e dunque in tal caso l'attività di indagine che nel primo caso sarebbe rimessa alla discrezionalità valutativa del collegio diventa qui un vero e proprio "atto dovuto");
 - presentare le conclusioni (delle indagini) ed eventuali proposte all'assemblea (e dunque non più semplicemente "tener conto" della denuncia ricevuta nella propria relazione all'assemblea, ma completare l'informazione con i risultati delle indagini svolte ed

- eventuali proposte, che potrebbero ad esempio arrivare fino a sottoporre ai soci l'eventualità di una revoca degli amministratori o di un'azione di responsabilità nei loro confronti);
- convocare direttamente e senza ulteriore indugio l'assemblea, ove si tratti di fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (sul punto v. Trib. Roma 17/03/2003, in Riv. dott. comm., 2004, 1368).

La denuncia ex art. 2409 c.c. Un rimedio ulteriore attivabile in presenza di un fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto "gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate" è poi previsto dall'art. 2409 c.c., dove la denunzia viene fatta al tribunale.

La norma assume rilevanza anche nella disciplina del collegio sindacale, atteso che:

- tale denunzia può essere presentata non solo dai soci che detengano azioni pari o superiori a determinate soglie di partecipazione al capitale, ma anche dal collegio sindacale;
- a prescindere da chi abbia presentato la denunzia, il tribunale, prima di decidere, sente in camera di consiglio i sindaci, oltre agli amministratori;
- il tribunale non ordina l'ispezione dell'amministrazione e sospende il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e anche i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle;
- se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute risultano insufficienti alla loro eliminazione il tribunale, nei casi più gravi, può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, che a sua volta può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e anche contro i sindaci e prima della scadenza del suo incarico convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e dei nuovi sindaci.

Ma sul punto si rinvia al capitolo a ciò appositamente dedicato.

Nelle società quotate, se la Consob ha il sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri dei sindaci (art. 152 T.U.F.) può denunziare i fatti al tribunale, così attivando il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 2409 c.c. Su tale specifico profilo si rinvia al capitolo dedicato alle società quotate.

La denuncia alla Consob nelle società quotate Nelle società quotate, infine, il collegio sindacale «comunica senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione» (art. 149, comma 3, T.U.F.).

A tal proposito, la Suprema Corte ha recentemente precisato che in tema di controllo sulla legittimità della gestione delle società quotate in borsa, ai sensi dell'art. 149, comma 3, T.U.F., il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob tutte le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza cui è tenuto, senza che l'adempimento sia subordinato ad una valutazione discrezionale circa la rilevanza delle stesse, ritenendo che depongano in tal senso la formulazione letterale della norma - che fa riferimento alle "irregolarità", senza ulteriori qualificazioni - e la sua *ratio*, finalizzata a scongiurare le incertezze operative che deriverebbero dalla opposta soluzione (Cass. 17/05/2018, n. 12110, in *Mass. Giust. civ.*, 2018; analogamente già Cass. 10/02/2009, n. 3251, in *Giur. it.*, 2010, 118).

2.6. La responsabilità

Diligenza professionale Ai sensi dell'art. 2407, comma 1, c.c., «I sindaci devono adempiere i loro doveri con la **professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico**». Il metro attraverso il quale quindi valutare il corretto adempimento dei doveri è quello della **"diligenza professionale"** e non già della semplice "diligenza ordinaria".

La norma prosegue stabilendo che i **sindaci**:

- sono responsabili della verità delle loro attestazioni;
- devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio;
- «sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi

avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica» (comma 2).

Dovere di riservatezza Di tali previsioni, la seconda per vero radica un ulteriore dovere, che è quello della riservatezza o del segreto, che i sindaci sono quindi tenuti a serbare con riguardo tanto ai "fatti" quanto ai "documenti" di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria funzione di controllo. Come si è visto in precedenza, del resto, i sindaci hanno pieno accesso a tutta la documentazione inerente l'amministrazione della società e la gestione dell'impresa sociale e hanno il potere-dovere di chiedere agli amministratori ogni informazione che ritengano utile sull'amministrazione e la gestione, senza che gli amministratori possano loro opporre un vincolo di riservatezza. La circolazione interorganica di tali informazioni e il libero accesso alla relativa documentazione sono quindi presidiate, nell'interesse della società, dal dovere di riservatezza che incombe sui sindaci, così come sugli stessi amministratori.

È appena il caso di osservare che il **dovere di riservatezza** vale non solo verso l'esterno, ma anche all'interno della società, potendo e dovendo essere **opposto agli stessi soci**, il cui diritto all'informazione - come esposto in altre parti del volume - non presenta nelle società azionarie l'ampiezza che gli è propria nelle società a responsabilità limitata.

Responsabilità esclusiva e responsabilità concorrente Sotto il più specifico profilo della responsabilità, si possono distinguere due macroipotesi: quella in cui i sindaci abbiano contravvenuto a doveri specifici su di
essi incombenti e da ciò sia derivato un danno alla società (ad es., mancato rispetto del dovere di rendere attestazioni veritiere o del dovere di serbare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno avuto conoscenza per ragione del loro ufficio); e quella in cui abbiano contravvenuto al più generale dovere di vigilanza sull'amministrazione e non abbiamo così contribuito ad impedire che gli amministratori, violando propri doveri, arrecassero un danno alla società.

Nel **primo caso**, la responsabilità incombe sui sindaci in via **esclusiva**. Nel **secondo caso**, essa incombe su di loro **in concorso con gli amministratori**.

Responsabilità "per fatto proprio" In entrambe le fattispecie, per vero, i sindaci rispondono comunque per "fatto proprio", atteso che, anche in caso di responsabilità concorrente, i sindaci possono essere chiamati in causa solo ove sia loro imputabile di aver violato i propri doveri di vigilanza sull'operato degli amministratori (c.d. *culpa in vigilando*), ovverosia - per riprendere il tenore letterale della norma - per non aver «... vigilato in conformità degli obblighi della loro carica».

La responsabilità concorrente presuppone, quindi:

- i. che la società abbia subito un danno in conseguenza di un
 inadempimento imputabile agli amministratori (presupposto di fatto
 necessario: cfr., per la particolare chiarezza, Trib. Roma 07/08/2012, n.
 15960, in *DeJure*);
- ii. che i sindaci abbiano a loro volta violato, con dolo o colpa, i propri doveri di vigilanza sull'amministrazione (inadempimento e profilo psicologico soggettivo: tra le tante, Trib. Milano 17/01/2007, n. 494, in *DeJure*);
- iii. che, ove non avessero violato tali doveri, il danno non si sarebbe prodotto (nesso di causalità: sulla necessità che se ne dia prova, tra le altre, Cass. 29/10/2013, n. 24362, in *Giur. comm.*, 2016, II, 19; Trib. Milano 05/03/2007, in *Giur. it.*, 2007, 2778).

Secondo parte della dottrina, l'onere della prova relativo alla negligenza dei sindaci e al rapporto di causalità tra questa ed il danno prodotto dal comportamento degli amministratori dovrebbe ricadere su chi agisce in responsabilità (secondo la normale ripartizione dell'onere probatorio in sede processuale).

A ciò tuttavia si replica che il tenore della norma (e segnatamente la dizione «il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica») è tale da comportare inevitabilmente il ricorso a presunzioni, talché nei fatti l'onere probatorio risulta comunque fortemente attenuato.

Spesso, peraltro, il tema non si pone in concreto, come allorquando ci si trovi dinanzi a violazioni macroscopiche da parte degli amministratori e/o alla mancata reazione da parte dei sindaci rispetto ad atti di dubbia legittimità e

regolarità (Cass. 18/09/2017, n. 21566, in *DeJure*; Cass. 13/06/2014, n. 13517, in *Giur. comm.*, 2015, II, 934; Cass. 03/07/2017, n. 16314, in *DeJure*; Cass. 11/11/2010, n. 22911, in *Mass. Giust. civ.*, 2010).

Ricorre spesso in giurisprudenza il rilievo secondo cui anche la mancata attivazione della denuncia *ex* art. 2409 c.c. possa essere in concreto valutata alla stregua di un'omissione di diligente cautela dovuta dai sindaci, ed integrare una violazione del dovere di vigilanza sulla correttezza e conformità a legge della gestione sociale imposto al collegio sindacale dall'art. 2407, comma 2, c.c. (tra le più recenti, Trib. Milano 22/12/2016, n. 14062, in *DeJure*; Trib. Bologna 22/10/2015, n. 3034, in *DeJure*; Cass. 13/06/2014, n. 13517, in *Giur. comm.*, 2015, II, 934; Cass. 11/11/2010, n. 22911, in *Mass. Giust. civ.*, 2010).

La responsabilità dei sindaci è quindi strettamente correlata con il contenuto e l'estensione dei loro doveri di vigilanza e questo spiega la ricorrente affermazione giurisprudenziale secondo cui vigilanza e responsabilità non sono limitate ai profili concernenti il mero controllo contabile e formale, ma si estendono anche al contenuto della gestione (così, tra le altre, Cass. 29/10/2013, n. 24362, in *Giur. comm.*, 2016, II, 19; e già, tra le più risalenti, Cass. 07/05/1993, n. 5263, in *Foro it.*, 1994, I, 130).

Tra i numerosi esempi, può essere rammentato un caso in cui i sindaci sono stati reputati corresponsabili con gli amministratori per non aver rilevato l'irregolarità di operazioni sproporzionate rispetto al capitale sociale, svolte in violazione dei contratti con i clienti, nonché dei criteri minimi di prudenza, tenuto conto degli importi elevati e delle modalità con cui tali operazioni erano state attuate. Nello specifico, la società aveva finanziato, per importi assai considerevoli, società collegate a tassi di interesse non remunerativi e senza alcuna garanzia (Cass. 06/09/2007, n. 18728, in *Mass. Giust. civ.*, 2007).

Sotto il profilo del controllo formale, invece, merita di essere segnalato, per la particolarità del caso, quanto deciso da Cass. 08/02/2005, n. 2538, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, secondo cui la mancata impugnazione della delibera assembleare recante l'approvazione di un bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi di legge radica la responsabilità dei sindaci anche nell'ipotesi in cui questi ultimi abbiano assunto la carica soltanto per

l'approvazione di quella delibera: e ciò in quanto il bilancio è destinato a produrre i suoi effetti anche sull'esercizio successivo.

È invece controverso in dottrina se sia possibile applicare ai sindaci la disciplina di cui all'art. 2236 c.c. che limita la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave in caso di prestazioni che implichino la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

In ogni caso la Suprema Corte ha precisato che la complessità della struttura organizzativa di una società non giustificherebbe l'omesso o affievolito esercizio del potere di controllo del collegio sindacale (Cass. 28/08/2017, n. 20437, in *DeJure*; Cass. 29/03/2016, n. 6037, in *DeJure*).

Solidarietà La responsabilità concorrente dei sindaci ha carattere solidale tanto nei rapporti con gli amministratori quanto nei rapporti fra i sindaci stessi. Ne consegue che l'azione di responsabilità può essere proposta anche contro uno solo dei componenti del collegio, senza che sia necessario chiamare in giudizio anche gli altri, stante l'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei responsabili solidali (Cass. 14/12/2015, n. 25178, in Mass. Giust. civ., 2015). In ogni caso, conformemente alle regole sulle obbligazioni solidali, il sindaco che fosse condannato al risarcimento integrale del danno avrebbe poi la possibilità di agire in regresso nei confronti degli altri corresponsabili.

Prescrizione dell'azione L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci si prescrive nel termine di cinque anni, a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato.

In giurisprudenza è stato affermato che l'art. 2941, n. 7, c.c., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finché gli amministratori sono in carica non si applica ai sindaci, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo (Trib. Milano 20/12/2016, n. 13929, in *DeJure*).

Tuttavia, il danno non sempre risulta immediatamente visibile. Pertanto, è stato correttamente affermato che, in presenza di un bilancio con patrimonio netto negativo, il termine quinquennale inizia a decorrere non dal momento in cui si verifica lo sbilanciamento patrimoniale, ma da quello in cui tale

sbilanciamento diviene conoscibile ai creditori sociali (Trib. Lecce 09/12/2011, in *ilfallimentarista.it*, 2014; Trib. Milano 05/03/2007, in *Giur. it.*, 2007, 2778): il che viene fatto spesso coincidere con la dichiarazione di fallimento della società (Trib. Milano 20/12/2016, n. 13929, in *DeJure*).

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative a quelle dettate per gli amministratori, per le quali si rinvia quindi all'apposito capitolo.

L'azione di responsabilità, dunque, può essere intentata dalla società, dai soci, dai creditori sociali o anche dai terzi direttamente danneggiati.

Responsabilità penale La responsabilità dei sindaci non ha soltanto rilievo civilistico ma potrebbe anche comportare una condanna **penale**.

Costituiscono, infatti, ipotesi di reato quelle indicate dagli artt. 2621 e 2622 c.c. per false comunicazioni sociali, anche nelle società quotate.

I reati in parola sussistono «con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni» (Cass. pen. 31/03/2016, n. 22474, in *Giur. comm.*, 2016, II, 1192).

3. Revisione legale dei conti

3.1. L'evoluzione normativa

Soltanto a partire dagli anni novanta, il legislatore è intervenuto in maniera strutturale sul sistema dei controlli, sia attraverso riforme di carattere generale che con modifiche più settoriali e mirate.

Con l'istituzione del **registro dei revisori contabili**, attuata con D.Lgs. 27/01/1992, n. 88, è stata introdotta nel sistema una nuova figura professionale per lo svolgimento delle attività di controllo interno ed esterno delle società.

Con la **riforma delle società quotate** sono state poi introdotte ulteriori importanti novità legislative in tema di controlli. In particolare, l'attività di controllo contabile originariamente ricompresa tra le funzioni proprie del collegio sindacale è stata sottratta a tale organo per essere affidata ad un soggetto terzo, il revisore legale dei conti.

Ancora un'importante revisione della disciplina riguardante i controlli è stata realizzata, anche per le società non quotate, con la riforma del 2003 e, dunque, col **D.Lgs. 17/01/2003**, **n. 6**, nel rispetto delle linee guida e dei principi contenuti nella legge delega (**Legge 03/10/2001**, **n. 366**).

La legge delega, in particolare, nell'individuare le linee guida della riforma sui controlli, ha:

- definitivamente sancito la separazione delle funzioni di vigilanza e controllo sull'operato degli amministratori di competenza del collegio sindacale dall'attività di controllo contabile, affidata ad un revisore esterno (art. 4, comma 1, lett. a, n. 1);
- previsto la possibilità di adottare, in alternativa al modello tradizionale, nuovi modelli di amministrazione e controllo (art. 4, comma 8, lett. d);
- ravvisato la necessità di riconoscere maggiore autonomia statutaria per l'individuazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti deputati al controllo (art. 4, comma 8, lett. b).

La revisione legale dei conti è stata a sua volta oggetto di una ulteriore riforma attuata con **D.Lgs. 27/01/2010**, **n. 39** (da ultimo modificato dal D.Lgs. 17/07/2016, n. 135) che ha introdotto importanti innovazioni alla disciplina, in attuazione della **direttiva 2006/43/CE** (da ultimo modificata dalla direttiva 2014/56/UE).

Con l'introduzione della nuova normativa, che ha regolato in maniera organica e unitaria l'intera materia, è stata in gran parte superata la tradizionale distinzione tra revisione legale nelle società quotate, disciplinata dal T.U.F., e revisione nelle società non quotate, disciplinata dal codice civile.

Alla disciplina della revisione legale nelle società quotate e non quotate, si affianca poi un insieme di regole speciali contenute nel D.Lgs. n. 39/2010 e nel

Reg. 537/2014/UE, efficace dal 17/06/2016, aventi ad oggetto l'attività di revisione legale esercitata sui c.d. "enti di interesse pubblico".

Tale dizione sostituisce, ricomprendendola, quella di società quotate e società con azioni diffuse tra il pubblico.

In particolare, sono "enti di interesse pubblico" le banche e le società emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea, nonché alcune imprese di assicurazione e riassicurazione, regolate da leggi speciali (art. 16, D.Lgs. n. 39/2010).

Tale qualifica può essere estesa, con regolamento dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Ivass, anche a società che controllano altro ente di interesse pubblico o sono da questo controllate.

Ma sul punto si tornerà più avanti.

3.2. Conferimento dell'incarico, durata, revoca, dimissioni e risoluzione del contratto

Nelle società per azioni l'attività di revisione legale è generalmente svolta da un soggetto esterno (persona fisica o giuridica) iscritto nell'apposito registro. Come precedentemente anticipato, se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e se l'atto costitutivo lo prevede espressamente, la revisione legale può essere affidata al collegio sindacale, a condizione che tutti i sindaci siano iscritti nell'apposito registro.

Per quanto riguarda il **conferimento dell'incarico**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2328, comma 2, n. 11, c.c. e dell'art. 13, D.Lgs. n. 39/2010, il revisore esterno è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo. Successivamente, l'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo.

L'assemblea determina anche il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione legale per tutta la durata dell'incarico, individuando altresì i criteri per l'eventuale adeguamento del corrispettivo che, tuttavia, non può essere subordinato ad alcuna condizione o stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione (art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 39/2010).

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio (art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 39/2010).

L'incarico può essere **revocato** dall'assemblea solo per giusta causa. La normativa regolamentare (D.M. 28/12/2012, n. 261) individua una serie di circostanze che costituiscono giusta causa di revoca. In ogni caso, non costituisce giusta causa la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o ad una procedura di revisione (art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 39/2010).

Contestualmente alla revoca, l'assemblea provvede a nominare un nuovo revisore, per garantire continuità nello svolgimento della funzione.

CASE HISTORY - DONATIVI E ASSOCIATI

PROCEDIMENTO DI REVOCA E GIUSTA CAUSA

L'iter procedimentale per la revoca dei revisori legali è disciplinato dal D.Lgs. n. 39/2010 emanato in attuazione della direttiva comunitaria 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, nonché dal Decreto Ministeriale del 28/12/2012, n. 261, «concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39» ("D.M. 261/12"). La disciplina oggi in vigore ha modificato sensibilmente le modalità di revoca previste prima della sua introduzione, eliminando il controllo (preventivo rispetto all'assunzione di efficacia della deliberazione di revoca) che eseguiva il tribunale sulla legittimità della deliberazione e, dunque, sulla sussistenza della giusta causa ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

L'art. 2409-bis, comma 3, c.c., oggi abrogato, disponeva che «L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato». Per contro, il vigente art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 39/2010 dispone che «L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a

conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione».

Come risulta evidente, ferma la condizione della sussistenza di una giusta causa, il legislatore ha eliminato il controllo preventivo del tribunale sulla legittimità della delibera e ha introdotto l'obbligo per la società soggetta a revisione di procedere contestualmente al conferimento dell'incarico al nuovo revisore legale, così da assicurare la continuità nello svolgimento dell'attività di revisione. È il caso di rilevare che l'obbligo di procedere al conferimento immediato dell'incarico a un nuovo revisore non è previsto nel caso di risoluzione consensuale del rapporto e nel caso di dimissioni da parte del revisore, trovando applicazione - in tali circostanze - il regime di *prorogatio* previsto dall'art. 13, comma 6, D.Lgs. n. 39/2010.

Orbene, ferme le norme di carattere generale disposte dal citato D.Lgs. n. 39/2010 per cui la deliberazione della revoca dell'incarico spetta all'assemblea, deve essere motivata da una giusta causa ed è - oggi - sottratta al preventivo controllo giurisdizionale, si deve rilevare come la procedura di revoca dell'incarico dei revisori sia dettagliatamente disciplinata, come segue, dal D.M. n. 261/2012:

- l'organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi (art. 3, comma 2, D.M. n. 261/2012);
- ii. il revisore (o la società di revisione) formula delle osservazioni che trasmette all'assemblea prima che questa deliberi sulla revoca (art. 3, comma 3, D.M. n. 261/2012);
- iii. l'assemblea, sentito l'organo di controllo (i.e. il collegio sindacale),
 delibera la revoca con contestuale nomina di nuovo revisore legale (art. 3, comma 3, D.M. n. 261/2012);
- iv. entro 15 giorni dall'assemblea, la società trasmette alla Ragioneria Generale dello Stato la seguente documentazione in originale o in copia conforme: (i) la deliberazione assembleare, (ii) il parere dell'organo di

controllo e (ii) la relazione motivata dell'organo di amministrazione. Nello stesso termine, il revisore (o la società di revisione) trasmette le proprie osservazioni alla Ragioneria Generale dello Stato (art. 10, D.M. n. 261/2012).

Su questo tema lo Studio ha avuto occasione di assistere clienti che chiedevano lumi sulla possibilità di revocare per giusta causa la società di revisione che, utilizzando informazioni riservate acquisite in ragione dell'incarico, aveva intrapreso delle iniziative legali nei confronti del cliente per il recupero dei propri compensi, in relazione al cui ammontare erano sorte contestazioni. Si è ritenuto che tale circostanza, determinando l'insorgere di una situazione di conflitto di interessi in capo alla società di revisione, con il conseguente venir meno della sua indipendenza, requisito essenziale per lo svolgimento del proprio incarico, potesse integrare un motivo di giusta causa ex art. 4, lett. h), D.M. n. 261/2012, ai sensi del quale costituisce giusta causa di revoca «la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale». Nel caso di specie, peraltro, si erano verificate circostanze ulteriori, quali la richiesta di compensi aggiuntivi nel corso del rapporto contrattuale senza alcuna specifica giustificazione e il ritardo nell'approvazione del bilancio imputabile a colpa della società di revisione, idonee ad integrare un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale e a giustificare, pertanto, la revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 4, lett. f), D.M. n. 261/2012.

Chiarito che le circostanze verificatesi apparivano, unitariamente considerate, idonee a sostenere la sussistenza di motivi di giusta causa per la revoca dell'incarico in essere con la società di revisione, si è passati all'esame dei possibili effetti di un'eventuale contestazione della sussistenza della giusta causa da parte della società di revisione. Ci si è chiesti, in particolare, se il revisore revocato, una volta accertata l'inesistenza della giusta causa, potesse invocare una tutela c.d. "reale" ed avesse quindi diritto ad essere reintegrato nel suo ufficio, o se le conseguenze fossero di ordine meramente "obbligatorio" consistendo quindi esclusivamente nel diritto al risarcimento del danno patito con la revoca. In riscontro al quesito si è rilevato che l'eventuale contestazione della giusta causa da parte della società di revisione avrebbe potuto integrare una responsabilità risarcitoria, mentre la tutela c.d.

"reale", pur apparendo astrattamente possibile, risultava di difficile esperibilità nel caso di specie.

Sempre in via regolamentare sono individuati i casi in cui il revisore o la società di revisione possono **dimettersi** (art. 5, D.M. n. 261/2012), ma le dimissioni devono essere presentate in tempi e con modalità tali da consentire alla società sottoposta a revisione di trovare soluzioni alternative.

Resta inteso che la società ed il revisore hanno piena facoltà di risolvere di comune accordo, o per giusta causa, il contratto che regola i reciproci rapporti (art. 7, D.M. n. 261/2012).

In tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, la società sottoposta a revisione deve informare tempestivamente l'autorità di vigilanza (il Ministero dell'economia e delle finanze o, per gli enti di interesse pubblico, la Consob) indicando le ragioni che hanno determinato l'evento interruttivo.

In tal caso, la società deve conferire senza indugio l'incarico ad un nuovo soggetto. Tuttavia, fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace, il vecchio revisore resta in carica in regime di *prorogatio* per un periodo non superiore a sei mesi dalla cessazione.

In caso di mancata nomina del revisore, le società quotate o con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico devono informare tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo (art. 159 T.U.F.). Tuttavia, rispetto alla precedente disciplina, la Consob non ha più il potere di nominare d'ufficio un revisore.

3.3. Requisiti soggettivi del revisore legale

Ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. n. 39/2010, per tutto il periodo in cui viene eseguita la revisione, tenuto altresì conto del periodo cui i bilanci da sottoporre a revisione si riferiscono, il revisore legale o la società di revisione:

- devono essere indipendenti dalla società e non devono in alcun modo essere coinvolti nel suo processo decisionale;
- devono adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la loro indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, da relazioni d'affari o di altro genere (anche riguardanti la rete professionale,

i membri degli organi di amministrazione, i dirigenti, i revisori, i dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale).

La disposizione da ultimo richiamata prevede altresì che il revisore legale o la società di revisione legale siano tenuti ad astenersi dall'effettuare la revisione legale di una società, qualora sussistano rischi:

- di autoriesame;
- di interesse personale;
- derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra la società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.

È inoltre stabilito che i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti siano tenuti a rispettare i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob.

3.4. La revisione legale degli enti di interesse pubblico

Come già in precedenza evidenziato, la necessità di tutelare l'interesse generale all'affidabilità e alla correttezza delle informazioni finanziarie diffuse dagli enti di interesse pubblico ha imposto, con riferimento a questi ultimi, l'introduzione di una disciplina peculiare e più rigorosa.

È noto che l'inasprimento della disciplina si è reso necessario anche a seguito del verificarsi di scandali finanziari (Cirio, Parmalat, Enron, ecc.) in relazione ai quali i revisori non avevano rilevato gravissime irregolarità nell'operato degli amministratori che, nel tentativo di occultare il dissesto delle società coinvolte, avevano redatto bilanci non veritieri e corretti.

La peculiare disciplina che regola l'attività di revisione degli enti di interesse pubblico prevede, innanzitutto, che l'incarico debba essere conferito ad un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali. Inoltre, alla Consob viene attribuito il potere di vigilanza sull'organizzazione e sull'attività dei soggetti incaricati della revisione di un ente di interesse pubblico al fine di verificare il corretto svolgimento delle funzioni svolte e il rispetto dei requisiti di indipendenza e professionalità richiesti per legge (art. 22, D.Lgs. n. 39/2010).

Nell'esercizio di tale potere di vigilanza, la Consob può:

- richiedere dati, notizie e documenti al revisore e a tutti i soggetti che possano essere informati sui fatti;
- obbligare il revisore a trasmettere, anche periodicamente, tali dati, atti, documenti e notizie;
- eseguire ispezioni e richiedere il compimento di atti ritenuti necessari;
- effettuare, almeno ogni tre anni, il controllo sulla qualità dei revisori e sulle società di revisione (art. 20, D.Lgs. n. 39/2010 e art. 26, Reg. 537/2014/UE);
- irrogare sanzioni (sanzioni pecuniarie, revoca d'ufficio di uno o più incarichi, divieto temporaneo di accettare nuovi incarichi per un periodo non superiore a tre anni, sospensione e cancellazione dal registro dei revisori).

La maggiore rigidità che caratterizza la disciplina che regola l'attività dei revisori legali di enti di interesse pubblico investe anche i **requisiti di indipendenza** del soggetto incaricato della revisione.

In particolare, oltre ai profili specificatamente individuati dalla legge (artt. 17, D.Lgs. n. 139/2010 e Reg. 537/2014/UE), è rimessa alla Consob l'individuazione (i) delle circostanze che possono minare l'indipendenza del revisore nonché (ii) delle misure da adottare per rimuoverle.

Sull'indipendenza del revisore **vigila anche il comitato per il controllo interno e la revisione contabile** (art. 19, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 39/2010) cui il revisore o la società di revisione confermano annualmente e per iscritto la propria indipendenza (art. 6, comma 2, lett. e, Reg. 537/2014/UE).

Tra le principali circostanze che potrebbero compromettere l'indipendenza dei revisori sono generalmente rilevate talune problematiche legate ai c.d. **servizi non audit**, ossia quei servizi aggiuntivi, non attinenti l'attività di revisione, che il soggetto incaricato della revisione potrebbe svolgere in favore della società, direttamente o mediante altre società o studi professionali appartenenti al medesimo network.

Onde evitare che la società soggetta a revisione, minacciando il revisore di non avvalersi più di servizi *non audit*, possa comprometterne l'indipendenza, è oggi fatto divieto ai revisori, alle società di revisione e ai loro soci o collaboratori di offrire tali servizi aggiuntivi (art. 5, Reg. 537/2014/UE).

L'incarico di revisione legale può avere una durata massima di nove esercizi, se conferito ad una società di revisione, o di sette esercizi, se conferito ad una persona fisica (art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010). L'incarico non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla cessazione del precedente (c.d. "periodo di raffreddamento").

Vige, inoltre, il principio della **rotazione periodica del revisore**, che impedisce al responsabile chiave della revisione di assumere tale carica per un periodo superiore a sette esercizi, neanche per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente incarico (art. 17, comma 4, D.Lgs. n. 39/2010).

Al fine di scongiurare il rischio di un'eccessiva vicinanza tra controllanti e controllati è previsto il c.d. **sistema delle porte girevoli**, in base al quale la revisione legale non può essere esercitata da coloro che hanno rivestito cariche sociali o funzione di direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili presso l'ente di interesse pubblico se non sono trascorsi due anni dalla cessazione di tali rapporti (art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 39/2010).

Viceversa, il revisore, il responsabile della revisione per conto di una società di revisione e coloro che hanno preso parte con funzioni di direzione o supervisione alla revisione del bilancio di un ente di interesse pubblico non possono rivestire cariche sociali o funzioni dirigenziali di rilievo presso l'ente revisionato se non sono trascorsi almeno due anni dalla conclusione

dell'incarico o dalla cessazione del rapporto con la società di revisione (art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 39/2010).

La violazione di tali doveri è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria e con l'eventuale applicazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori da parte della Consob (art. 26, D.Lgs. n. 39/2010).

3.5. Funzioni e poteri del revisore legale dei conti

Il revisore legale dei conti svolge le medesime funzioni e attività sia nei confronti degli enti di interesse pubblico che nei confronti delle altre società comunque soggette a revisione. Pertanto è possibile procedere alla trattazione unitaria di tali profili.

In particolare, il revisore si occupa di (art. 14, D.Lgs. n. 39/2010):

- a. esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato, illustrando i risultati della revisione legale;
- verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nel corso dell'esercizio.

La **relazione** deve essere redatta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, par. 3, direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, tenendo altresì conto delle procedure o degli obblighi di revisione supplementari stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, finalizzati a conferire maggiore credibilità e qualità ai bilanci.

Il **giudizio sul bilancio** espresso dal revisore può:

- essere senza rilievi e, dunque, positivo, quando il bilancio risulta redatto nel rispetto delle norme di riferimento;
- essere con rilievi, senza che ciò precluda che il giudizio sia comunque complessivamente positivo;
- essere negativo, nel qual caso è possibile che l'assemblea approvi comunque il bilancio;

 concludersi con una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio.

Nelle ultime tre ipotesi, la relazione redatta dal revisore deve indicare analiticamente i **motivi** della valutazione (art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 39/2010); ma soltanto negli ultimi due casi, qualora la valutazione sia stata effettuata nei confronti di un ente di interesse pubblico, il revisore deve informare la Consob o l'autorità che esercita la vigilanza sulla società sottoposta a revisione (art. 156 T.U.F.).

Il revisore legale o la società di revisione sono chiamati anche ad esprimere il proprio parere sulla distribuzione di acconti dividendi (art. 2433-bis, comma 5, c.c.), sulla determinazione del valore delle azioni in caso di recesso (art. 2437-ter, comma 2, c.c.), su alcune operazioni di fusione e scissione (artt. 2501-bis, comma 5, 2501-sexies, 2503, 2506-ter, c.c.).

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, al revisore legale o alla società di revisione sono conferiti specifici **poteri**. Essi difatti:

- possono procedere ad accertamenti, controlli e all'esame della documentazione che ritengono necessaria avendo altresì il diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili per la revisione;
- si scambiano informazioni con il collegio sindacale per lo svolgimento dei rispettivi compiti (art. 2409-*septies* c.c.).

Negli enti di interesse pubblico, poi, i revisori devono comunicare i fatti censurabili alla Consob o all'autorità di vigilanza competente per il settore. In dottrina si ritiene che il soggetto incaricato della revisione legale di un gruppo di imprese sia interamente responsabile per il giudizio espresso sul bilancio consolidato, di talché il revisore potrebbe esercitare i seguenti ulteriori poteri:

- ricevere i documenti di revisione dai soggetti che si occupano della revisione delle società controllate:
- chiedere agli amministratori o ai revisori delle società controllate ulteriori documenti e notizie;

 procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esami di documentazione presso le società controllate (art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 39/2010).

3.6. La responsabilità dei revisori legali

I revisori legali sono responsabili della veridicità delle proprie attestazioni e sono tenuti alla conservazione dei documenti utilizzati per l'espletamento dell'incarico per almeno dieci anni, per consentire lo svolgimento di successive verifiche sul loro operato.

In caso di inadempimento ai propri doveri, sono responsabili **in solido tra loro e con gli amministratori** per i danni cagionati nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei soci e di eventuali terzi.

Nei rapporti interni tra condebitori solidali, la responsabilità di ciascuno è limitata al proprio **contributo effettivo al danno cagionato** (art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010).

L'azione di risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato (art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 39/2010).

Al Ministro dell'economia e delle finanze e alla Consob sono rispettivamente attribuiti compiti di vigilanza sui revisori legali e sulle società che svolgono attività di revisione nell'interesse di società (art. 20, D.Lgs. n. 39/2010) o enti di interesse pubblico (art. 22, D.Lgs. n. 39/2010).

4. I controlli esterni: brevi cenni e rinvio

Come anticipato in premessa, il controllo esterno sull'attività degli amministratori delle società per azioni può essere effettuato dal tribunale, su sollecitazione dei soci, dell'organo di controllo o del p.m., ogni qualvolta sussistano fondati sospetti di gravi irregolarità compiute dagli amministratori nell'adempimento dei loro doveri (controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.), nonché dalla Consob per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Per la più ampia disamina della disciplina relativa al controllo giudiziario si rinvia all'apposito capitolo.

In questa sede, ci si limiterà a richiamare le principali disposizioni concernenti il controllo svolto dalla Consob per la tutela degli investitori, l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali. In particolare, nel rispetto dei poteri che le sono attribuiti per legge, la Consob:

- impone obblighi di informazione (artt. 114, 144-bis e 115 T.U.F.);
- è destinataria delle informazioni relative alle partecipazioni rilevanti (art. 120 T.U.F.), ai patti parasociali (art. 121 T.U.F.), alle operazioni con parti correlate (Reg. Consob 12/03/2010 n. 17221), ecc.;
- se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. (art. 152 T.U.F.);
- esercita, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti agli interessati, il potere sanzionatorio in relazione agli illeciti amministrativi disciplinati dal T.U.F.;
- accerta i fatti (anche avvalendosi delle pubbliche amministrazioni),
 richiedendo notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma, nonché le
 registrazioni telefoniche esistenti, stabilendo il termine per la relativa
 comunicazione e procedendo ad audizione personale degli interessati, al
 sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca, ad ispezioni o
 a perquisizioni.

APPROFONDIMENTI

Ambrosini S., *artt. 2399, 2402, 2406, 2407 c.c.*, in *Il nuovo diritto societario*, Commentario diretto da Cottino G., Bonfante G., Cagnasso O. e Montalenti P., Bologna, 2004.

Ambrosini S., *I poteri del collegio sindacale*, in *Il nuovo diritto delle società*, *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da Abbadessa P. e Portale G.B., vol. 3, Milano, 2007.

Bertolotti A., I controlli nella s.p.a., Bologna, 2018.

Cavalli G., *I sindaci*, nel *Tratt. delle s.p.a.*, diretto da Colombo G.E. e Portale G.B., vol. 5, Torino, 1988.

Cavalli G., Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa P. e Portale G.B., vol. 3, Milano, 2007.

Domenichini G., *artt. 2397 e ss. c.c.*, in *Società di capitali*, Commentario a cura di Niccolini G. e Stagno d'Alcontres A., II, Napoli, 2004.

Ferrarini G., Controlli interni e strutture di governo societario, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa P. e Portale G.B., vol. 3, Milano, 2007.

Fortunato S., Fallimento del mercato e revisione contabile, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa P. e Portale G.B., vol. 3, Milano, 2007.

Fortunato S., *La revisione legale dei conti*, in *Società, banche e crisi d'impresa, Liber amicorum Pietro Abbadessa*, diretto da Campobasso M., Cariello V., Di Cataldo V., Guerrera F., Sciarrone Alibrandi A., vol. 2, Milano, 2014.

Ghezzi F., art. 2408 c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti P., Bianchi L.A., Ghezzi F. e Notari M., Milano, 2015.

Libertini M., La funzione di controllo nell'organizzazione ella società per azioni, con particolare riguardo ai c.d. sistemi alternativi, in Società, banche e crisi

d'impresa, Liber amicorum Pietro Abbadessa, diretto da Campobasso M., Cariello V., Di Cataldo V., Guerrera F. e Sciarrone Alibrandi A., vol. 2, Milano, 2014.

Magnani P., artt. 2400 e ss. c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti P., Bianchi L.A., Ghezzi F., Notari M., Milano, 2015.

Rigotti M., artt. 2397 e ss. c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti P., Bianchi L.A., Ghezzi F. e Notari M., Milano, 2015.

Tedeschi G.U., in *Il Codice Civile Commentario*, diretto da Schlesinger P., artt. 2397-2408, Milano, 1992.



L'estratto che stai consultando fa parte del volume in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di **Wolters Kluwer**

Torna al libro

>







